

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 469

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: *applicazione del nuovo Decreto Tariffe LEA e copertura dei costi di riparazione degli ausili per la mobilità personale.*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- il DM 23 giugno 2023 e successive modificazioni ("Decreto Tariffe"), entrato in vigore a far data dal 30 dicembre 2024, ha aggiornato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, attuando, otto anni dopo la loro adozione, i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti dal DPCM 12 gennaio 2017;
- in base ai nuovi LEA, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni sanitarie inerenti l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici di cui all'Allegato 5 del DPCM 12 gennaio 2017, distinguendo tra:
 - le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi, indicati nell'*elenco 1*;
 - gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'*elenco 2A*, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
 - gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'*elenco 2B*;
- il nuovo Decreto Tariffe ha previsto le tariffe esclusivamente per l'elenco 1, mentre per l'erogazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, si prevede che, *"nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*, le Regioni e le aziende sanitarie locali *"stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente"*, prescrivendo nei capitolati di gara anche i prezzi per adattamenti, personalizzazioni, sostituzioni o riparazioni di componenti (art. 3 dell'Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017);
- in ogni caso, a prescindere dalla diversa modalità di fornitura (diretta o a gara), tutte le prestazioni indicate nel DPCM 12 gennaio 2017 rientrano nei LEA e devono essere garantite.

Rilevato che:

- secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 12 giugno 2025 dalla testata "Il Fatto Quotidiano", in alcune regioni come il Veneto si sono verificati casi in cui le Aziende Sanitarie abbiano richiesto agli utenti di sostenere autonomamente i costi di riparazione di componenti di ausili protesici, quali le batterie delle carrozzine elettriche, generando oneri economici significativi per le persone con disabilità;
- in un precedente articolo pubblicato nell'edizione online della stessa testata, la Regione Veneto specificava che l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario "ha determinato la revoca dell'efficacia del DM n. 332/1999 su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Nomenclatore (Allegato 5 - DPCM 12/2017) non prevede più i codici relativi alle riparazioni e sostituzioni per gli ausili rientranti nel codice ISO 12.23 (carrozzine a motore elettrico). La Regione del Veneto ha recepito la normativa nazionale e le Aziende Sanitarie ne hanno dato informazione agli assistiti. Nell'ottica di una presa in carico completa dei pazienti con disabilità, la Regione del Veneto si sta attivando per affrontare questa problematica e definire un percorso regionale che includa anche queste prestazioni essenziali";
- secondo quanto riportato nel predetto articolo del 12 giugno 2025, interpellato sulla questione, il Ministero della Salute avrebbe dichiarato che l'interpretazione data da Regione Veneto sarebbe erronea in quanto "l'innovazione introdotta è relativa alla modalità di erogazione degli ausili, che richiede alle Regioni di espletare gare a evidenza pubblica" e "sono le Regioni tenute a garantire la completa assistenza all'utente", in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 12 al DPCM LEA;
- tuttavia, secondo quanto riportato sempre dal Fatto Quotidiano, non sarebbe un problema circoscritto solo al Veneto dato che criticità analoghe sono state riscontrate anche da persone con disabilità in altri territori come Monza, Mantova e Palermo.

Considerato che:

- a livello nazionale, d'altra parte, c'è una estesa eterogeneità dello stato dell'arte nell'espletamento delle procedure di gara per l'erogazione degli "Ausili di serie" e le gare finora espletate, o in corso di avvio, hanno riguardato solo alcune classi di ausili, ossia quelli a minor livello di complessità (e.g. ausili antidecubito, letti, materassi, ausili per la deambulazione);
- le classi per le quali si sono riscontrate maggiori difficoltà sono state quelle per cui inevitabilmente occorrono forniture ad alta adattabilità e assistenza, in particolare, si tratta delle classi che originariamente erano inserite nell'elenco 1 del D.M. n. 332/1999, ovvero protesi acustiche, ausili per la mobilità come le carrozzine superleggere per adulti e minori, le carrozzine basculanti e quelle a motore elettrico;
- stanti tali difficoltà nel dar seguito a procedure di gara per i predetti ausili ad alta adattabilità, sussiste il rischio per le Regioni di non poter far rientrare i costi per manutenzione e riparazione delle carrozzine elettriche tra le prestazioni rientranti nei LEA, con gravissimo danno a carico degli utenti.

Evidenziato che:

- ausili e i dispositivi come le carrozzine elettriche sono strumenti fondamentali per garantire il diritto alla mobilità, all'autonomia e all'inclusione sociale delle persone con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge 18/2009) che impone agli Stati di assicurare l'accesso a tecnologie assistive a prezzi sostenibili (articoli 9 e 20);
- la manutenzione regolare degli ausili protesici è essenziale per prevenirne il deterioramento e garantire la sicurezza degli utenti, evitando situazioni in cui la rottura di un componente (es. una batteria) renda l'ausilio inutilizzabile, con gravi conseguenze sulla qualità della vita e sull'indipendenza;
- la mancata previsione di tariffe per le riparazioni nel nuovo nomenclatore rischia di trasferire sui cittadini un onere economico insostenibile, soprattutto per le persone con redditi bassi o dipendenti da pensioni di invalidità, in contrasto con i principi di equità e universalità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);
- quanto denunciato da numerosi cittadini con disabilità, anche attraverso i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, evidenzia una lacuna normativa nazionale che richiede interventi immediati per colmare il vuoto lasciato dal Decreto Tariffe e garantire la continuità dell'assistenza.

Considerato inoltre che:

- anche in Piemonte l'assenza di tariffe specifiche per le riparazioni degli ausili protesici rischia di creare disparità nell'accesso ai servizi, penalizzando le persone con disabilità motorie o sensoriali che dipendono da questi dispositivi per la vita quotidiana.

Interroga l'assessore competente per sapere,

1. se, dall'entrata in vigore del Decreto Tariffe (31 dicembre 2024), siano pervenute alle Asl piemontesi richieste di riparazione o sostituzione di componenti di ausili protesici, come batterie, joystick o altri elementi soggetti a usura, per dispositivi rientranti nel codice ISO 12.23 (carrozzine a motore elettrico) o in altre categorie degli elenchi 2A e 2B e, in caso affermativo, quante richieste siano state registrate, con una ripartizione per tipologia di ausilio e Asl di riferimento;
2. se sia a conoscenza di eventuali dinieghi, da parte delle Asl piemontesi, alla fornitura gratuita dei servizi di riparazione o sostituzione di componenti di ausili e dispositivi e, in caso affermativo, quali siano state le motivazioni fornite;
3. se la Regione Piemonte abbia dato piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Allegato 12 del DPCM 12 gennaio 2017, ovvero se siano state avviate procedure di gara per la fornitura di tutti dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 del DPCM LEA e quali misure siano state adottate o si intenda adottare per conciliare tale modalità di fornitura con le esigenze di personalizzazione e adattamento dell'ausilio agli specifici bisogni individuali di ciascun utente;
4. se la Regione Piemonte intenda assicurare la copertura dei costi per le riparazioni e le manutenzioni degli ausili per la mobilità personale (es. carrozzine elettriche) e di altri ausili protesici che non siano attualmente previsti dal nuovo nomenclatore tariffario, al fine di garantire l'autonomia, la sicurezza e la qualità della vita delle persone con disabilità, e quali misure concrete siano allo studio o programmate per integrare le

disposizioni del Decreto Tariffe, seguendo l'esempio di altre Regioni come il Veneto o l'Emilia- Romagna, che sta definendo un percorso regionale ad hoc;

5. posto che, a prescindere dalle modalità di fornitura, le prestazioni di riparazione e manutenzione degli ausili per la mobilità personale sono comunque riconosciute come rientranti nei LEA, se la Regione Piemonte abbia posto o intenda porre la problematica in questione alla Conferenza Stato-Regioni, sollecitando il Governo a trovare, nel minor tempo possibile, una soluzione idonea ad assicurare su tutto il territorio nazionale omogeneità di tutela del diritto fondamentale alla salute delle persone con disabilità con riferimento a tali prestazioni.